



# **CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## **Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile**

**Determinazione n. 380 del 16/10/2017**

**Oggetto:** LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N.96 E S.M.I. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA. DITTA : LEGGE MARCELLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE**

**PREMESSO :**

- che, in attuazione del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.28/2006, è stata avviata la procedura di aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP riservati in via temporanea a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, ex art.15 della L.R.A. 96/1996, a tutto il mese di marzo 2017;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 4 luglio 2017, è stata approvata la graduatoria per l'emergenza abitativa, sulla scorta delle domande pervenute in Comune nel periodo 1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017;
- che la suddetta deliberazione di Giunta comunale ha autorizzato il responsabile del IV settore ad assegnare e locare provvisoriamente, l'alloggio appositamente riservato ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996;
- che, con Verbale 4 luglio 2017, prot.n.9286, in esecuzione della detta deliberazione e con prevista consegna nel termine del 30 settembre 2017, è stata disposta l'assegnazione dell'alloggio comunale di ERP, detenuto da Notari Nicola, all'unica concorrente riportata nella citata graduatoria Legge Marcella;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n.171 dell'11 ottobre 2017, è stata modificata la suddetta assegnazione, disponendo invece alla Signora Legge Marcella l'assegnazione dell'alloggio già detenuto dal Sig. Russo Luca;

**CONSIDERATO :**

- che la Signora Legge Marcella ha trasmesso tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di locazione provvisoria;
- che, ai sensi dell'art. 15 di detta L.R.A. 96/1996, la locazione provvisoria è subordinata ad autorizzazione regionale;
- che, ai sensi del Titolo III della L.R.A. 96/1996, per l'alloggio oggetto di assegnazione provvisoria, è stato calcolato il canone mensile nella misura di Euro 18,51, quale applicazione della fascia uno della normativa indicata;

**VISTI:**

- vista la comunicazione 05/01/2011, prot.n.RA2211, in atti del Comune al prot.n.155 del 05/01/2011, con la quale il competente settore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996, giusta deliberazione di G.R. 29 dicembre 2010, n.1023, ha autorizzato l'assegnazione provvisoria di alloggi ERP comunali riservati in via temporanea a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, quale è appunto il caso di specie;
- la Legge Regionale Abruzzo 25/10/1996, n.96 e s.m.i.;

**RILEVATA**, ai sensi dell'art.12 della L.R.A. 96/1996, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione provvisoria di alloggi ERP;

**RITENUTO:**

- dover omologare l'assegnazione provvisoria di che trattasi, non rilevando al momento elementi che possano far decadere o annullare l'assegnazione stessa;
- locare per anni due, secondo il contratto tipo di cui all'allegato "A", l'alloggio comunale ERP int."A", trilocale, al piano terra del fabbricato in Castel di Sangro, Frazione di Roccacinquemiglia, Via Canapine, snc, alla Signora Legge Marcella, al canone sociale mensile di Euro 18,51, aggiornabile annualmente ai sensi del Titolo III della L.R.A. 96/1996;

- che, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento costituisce anche determinazione a contrattare;

### **DETERMINA**

1. Per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n.116 del 4 luglio 2017, n.171 dell'11 ottobre 2017 ed in conformità della deliberazione di G.R.A. 1023/2010, di assegnare e locare provvisoriamente alla Signora Legge Marcella (LGGMCL57L52C096K), dalla data di cessione del fabbricato, l'alloggio comunale di E.R.P. già locato a Russo Luca, al piano terra del fabbricato in Castel di Sangro, Frazione di Roccacinquemiglia, Via Canapine snc, della superficie di circa mq 55, distinto con l'interno "A".
2. L'assegnazione di cui al punto 1) è effettuata ai sensi dell'art.15 e del Titolo III della L.R.A. 96/1996, al canone sociale di locazione mensile di Euro 18,51, aggiornabile annualmente ai sensi della predetta normativa regionale.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare nell'intesa che:
  - la locazione dell'alloggio di cui al punto 1) è effettuata ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996 per anni due e, comunque, fino all'aggiornamento della graduatoria generale alla quale il conduttore è invitato a partecipare, con decorrenza dalla data di cessione del fabbricato ovvero dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di locazione;
  - la scelta del contraente è avvenuta su chiamata del concorrente utilmente collocato in vigente graduatoria speciale per l'assegnazione di alloggi ERP riservati a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, approvata con deliberazioni di Giunta comunale n.116 del 4 luglio 2017 e n.171 dell'11 ottobre 2017;
  - il contratto sarà stipulato per scrittura privata presso l'Ufficio Tecnico – Settore IV - Patrimonio del Comune;
  - il contratto avrà ad oggetto la locazione provvisoria dell'alloggio ERP di cui al punto 1), al canone sociale mensile di Euro 18,51, aggiornabile annualmente ai sensi della L.R.A. 96/1996;
  - il contratto conterrà le clausole essenziali contenute nello schema del contratto Allegato "A" della presente determinazione, salvo correzioni ed omissioni, richiamando il "Regolamento di Utenza" approvato con deliberazione di G.C. n.25/2008.
4. Investire gli importi derivanti dagli introiti dei canoni sociali e/o dei relativi conguagli secondo le disposizioni di cui all'art.21 della L.R.A. 96/1996 e s.m.i..
5. Dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**  
**Ing. Elio Frabotta**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA**

----oOo----

Il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), nella Residenza municipale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nel Settore IV – Ufficio Patrimonio del Comune di Castel di Sangro,

**TRA**

il **Comune di Castel di Sangro**, con sede in Castel di Sangro (AQ), Corso Vittorio Emanuele II, n.10, codice fiscale 82000330660, rappresentato dall'Ing. **Elio FRABOTTA**, nato a San Miguel (Argentina) il 21 aprile 1959, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune, ove domicilia per la carica, che in questa scrittura rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Patrimonio- in forza del Decreto sindacale n.08/4-1 dell'1 agosto 2015, di seguito indicato "Locatore" o anche "Comune di Castel di Sangro"

e

la Signora **LEGGE Marcella**, nato a Castel di Sangro (AQ) il 12 luglio 1957 ed ivi residente in Via Dell'Arcipretura n.3, codice fiscale LGGMCL57L52C096K, di seguito indicato anche "Conduttore" o anche "Assegnatario";

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.171 dell'11 ottobre 2017, con Determinazione n.\_\_\_\_\_ del 16 ottobre 2017, il Responsabile del IV Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio, ha assegnato in locazione provvisoria un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla Signora **LEGGE Marcella**;
- che il conseguente rapporto locativo sarà regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica: Legge regionale 25 ottobre 1996, n.96 e s.m.i.;
- che la locazione provvisoria è stata peraltro autorizzata con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n.1023, giusta comunicazione 05 gennaio 2011, prot.n.RA/2211, in atti del Comune al prot.n.155 del 05/01/2011;

tanto premesso, a costituirne parte integrante del presente contratto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1-** Il Comune di Castel di Sangro, come rappresentato, concede in locazione provvisoria alla Signora **LEGGE Marcella**, che accetta, l'alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, come visto e gradito, munito di impianto di riscaldamento autonomo a termosifone alimentato con caldaia a gas metano, facente parte del fabbricato in Castel di Sangro, Frazione di Roccacinquemiglia, in Via Canapine snc, più precisamente:

- alloggio al piano terra del fabbricato, distinto con l'interno "A", già abitato da altro assegnatario e recentemente mantenuto, avente accesso dalla porta a sinistra per chi arriva dall'androne di ingresso, della superficie utile di circa mq 55 (cinquantacinque), composto di : soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno; con annessa cantina interno 2 (due) al piano sottostante della superficie di circa mq 7 (sette). Il tutto non è ancora censito in catasto fabbricati, comprende una caratura millesimale pari a 237/1000 dell'intero condominio cui fa parte e comunque è meglio individuato nei grafici di cui al relativo verbale di consegna.

**Art.2-** Il Conduttore è consapevole ed approva che l'assegnazione dell'immobile in oggetto è stata effettuata provvisoriamente, ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996 e s.m.i. e nelle more di acquisizione del Certificato di Agibilità.

L'Ing. **Elio FRABOTTA**, nella qualità di Responsabile del IV settore del Comune di Castel di Sangro, dichiara: che per il rilascio del Certificato di Agibilità occorre solo l'accatastamento dell'immobile; che i lavori di costruzione risultano completamente ultimati; che il fabbricato è stato costruito su suolo comunale censito in catasto terreni al foglio 19, particelle 518 e 519.

Le parti si dichiarano edotte della normativa di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Conduttore, previa visione, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, che annovera l'alloggio nella classe energetica "G".

La Signora **LEGGE Marcella** dichiara pertanto di accettare la suddetta locazione provvisoria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'alloggio locatogli, come visto e gradito, ai patti ed alle condizioni del presente contratto e senza alcuna rivalsa in genere. Contestualmente alla stipula del presente contratto, a seguito della consegna di cui al relativo verbale, il conduttore assume la custodia dell'alloggio.

Il Locatore dichiara di consegnare l'alloggio in ottimo stato di conservazione e manutenzione ed idoneo all'uso convenuto ed a tale stato il Conduttore l'accetta dichiarandolo idoneo alle proprie esigenze ed a quelle dei componenti del proprio nucleo familiare assumendo a sé, per patto espresso, ogni onere per eventuali opere di manutenzione ordinaria necessari all'abitazione dello stesso.

Al termine della locazione l'immobile dovrà essere riconsegnato nell'identico stato ricevuto, salvo il deperimento d'uso.

Ogni eventuale riserva in ordine alla riconsegna dovrà essere eccepita per iscritto dal Locatore e risultare nel verbale di riconsegna.

**Art.3-** L'alloggio si concede in locazione al solo uso di civile abitazione, con l'espresso divieto per l'Assegnatario e la sua famiglia di ogni altra diversa destinazione e di qualunque cessione in sub-affitto, anche parziale, con o senza mobilio a titolo gratuito od oneroso.

**Art.4-** L'Assegnatario potrà ospitare terzi soltanto previa autorizzazione da parte del locatore. L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta. A tutti gli effetti del presente articolo, l'Assegnatario dichiara, quindi, che la sua famiglia si compone attualmente di n.1 (una) persona : se stessa; e si impegna inoltre a denunciare al Locatore, nel termine di dieci giorni, qualsiasi variazione avvenuta nella composizione della propria famiglia.

**Art.5-** Il canone di locazione mensile – provvisorio-, calcolato in base alla vigente normativa in materia di edilizia Residenziale pubblica, dovuto dall'Assegnatario per la corrente annualità e quella del 2018 è di Euro 18,51 (Euro diciotto virgola cinquantuno) e deve essere corrisposto anticipatamente entro i primi cinque giorni di ciascun mese, mediante pagamento diretto presso la Tesoreria comunale, indicando nella causale il motivo del versamento.

Il Conduttore accetta di uniformarsi, sopportandone il relativo costo, al sistema di riscossione del canone in uso e ad eventuali successive modifiche stabilite dal Comune di Castel di Sangro, da comunicarsi con idonee modalità, anche per addebiti di eventuali conguagli.

Sull'importo del canone, come su qualsiasi altra somma dovuta dall'assegnatario con il rapporto di locazione convenuto col presente contratto, decorreranno, in caso di ritardato pagamento, gli interessi legali al tasso vigente dalla data di scadenza del pagamento, senza bisogno –per patto espresso- di costituzione in mora del debitore, giusta art.30 L.R.96/1996 e successive modificazioni.

I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal Comune di Castel di Sangro senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso

nei confronti dell'Assegnatario e ciò ai sensi dell'art.1591 c.c. dandosi atto alle parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del presente contratto.

Tutti i componenti del nucleo familiare sono solidalmente obbligati relativamente a tale pagamento.

Il canone di locazione verrà di volta in volta rideterminato annualmente secondo le disposizioni di legge in tema di canoni per l'edilizia residenziale pubblica – Legge Regionale 25 ottobre 1996, n.96 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il Conduttore si obbliga a trasmettere al competente Servizio del Comune di Castel di Sangro, entro il mese di novembre di ciascun anno, le dichiarazioni dei redditi o C.U.D. relativi all'anno precedente di ciascun componente il nucleo familiare. La mancata trasmissione dei modelli reddituali suddetti comporta, per patto espresso, per la successiva annualità, fino all'esito di opportuni accertamenti fiscali ed indipendentemente dall'esito stesso, anche a titolo sanzionatorio e senza possibilità di rimborso alcuno, l'implicita collocazione del Conduttore nella fascia di reddito n.7 di cui all'art.25 della L.R.A.96/1996, con conseguente incremento del canone mensile di locazione nella misura massima ivi prevista e con salvezza del relativo aggiornamento annuale in ragione del 30% dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

**Art.6-** La gestione e le relative spese dell'impianto di riscaldamento sono a carico dell'assegnatario, come pure per quota parte le spese per la manutenzione e pulizia delle parti comuni.

Il Comune di Castel di Sangro, pertanto, non riconosce eventuali contenziosi tra gli assegnatari per la riscossione delle quote di gestione del presente articolo.

**Art.7-** L'Assegnatario non può opporsi alle visite nell'alloggio ordinate anche verbalmente dal Comune di Castel di Sangro. A tal proposito il Conduttore dichiara il proprio recapito telefonico nei numeri 339/3125652, obbligandosi a comunicare per iscritto ogni eventuale loro variazione.

**Art.8-** Il Comune di Castel di Sangro effettuerà dei sopralluoghi e relazionerà annualmente sullo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile.

**Art.9-** Nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere fatta dal Conduttore senza preventivo consenso scritto del Locatore. In ogni caso, tutti i miglioramenti o mutamenti, fissi o infissi, compresi gli impianti elettrici, gas, acqua, igienici e di riscaldamento, le serrature, ecc. resteranno, al termine del rapporto di proprietà del Comune di Castel di Sangro senza che, perciò, l'Assegnatario possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt.1592 e 1593 cod. civile. Resta però riservato al Comune di Castel di Sangro il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del Conduttore.

**Art.10-** Il Comune di Castel di Sangro potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, sue pertinenze e parti comuni, ogni sorta di innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso all'Assegnatario, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt.1582, 1583 e 1584 c.c..

Ove, in assenza dell'inquilino, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il Comune di Castel di Sangro è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'Assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

**Art.11-** Il presente contratto, ai sensi dell'art.15 della L.R.A. 96/1996, decorre dal **16 ottobre 2017** ed ha validità fino al **15 ottobre 2019** e, comunque, fino all'aggiornamento della graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da conseguirsi con nuovo Bando pubblico al quale il conduttore è invitato sin d'ora a partecipare. Pertanto, con l'approvazione dell'aggiornamento di detta Graduatoria

Generale, la Signora **LEGGE Marcella**, unitamente al proprio nucleo familiare, è obbligato, e per patto espresso e si impegna, a rilasciare l'alloggio locatogli nella disponibilità comunale per la successiva locazione a soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Il presente contratto, nei casi di risoluzione di cui alle leggi e ai regolamenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, diviene inefficace col venir meno dei requisiti prescritti per la permanenza dell'assegnazione ovvero per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempienza agli obblighi assunti dalle parti.

Ai soli fini fiscali, peraltro, il presente contratto avrà durata fino al 15 ottobre 2019 e, nell'eventualità, si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta per anni uno.

**Art.12-** L'Assegnatario potrà recedere dal presente contratto dando preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima del rilascio dell'alloggio.

In caso di ritardata comunicazione si impegna a corrispondere i due mesi di canone d'affitto ed i relativi accessori, salvo quanto altro dovuto.

**Art.13-** L'Alloggio deve essere stabilmente occupato ed abitato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna.

L'inosservanza di tale onere comporta la decadenza dell'assegnazione.

**Art.14-** L'Assegnatario esonera espressamente il Comune di Castel di Sangro da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero provenire alle persone, all'alloggio o allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini o di terzi in genere e non potrà far risalire al Comune di Castel di Sangro stesso la responsabilità per eventuali furti nella cosa locata.

L'Assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno o deterioramenti arrecati sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze, per colpa sua, di persone con lui conviventi o da lui stesso chiamate per incombenze di qualsiasi genere.

**Art.15-** Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 ed art.30 della L.R. 96/1996, qualora l'assegnatario:

- a) risulti in mora con i pagamenti per un importo superiore a sei mensilità di canone dovuto; la morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora; all'Assegnatario moroso viene applicata un'indennità di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente;
- b) abbia apportato modificazioni non autorizzate all'alloggio, ai locali accessori od agli impianti;
- c) ospiti stabilmente terze persone senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Comune di Castel di Sangro;
- d) sia incorso in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione;
- e) sia stato assoggettato a decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art.34 della L.R. 96/1996 e più specificatamente:
  - abbia superato il limite massimo di reddito per la permanenza, determinato ai sensi dell'art.35 della L.R. 96/1996 e successive modificazioni;
  - non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione ai sensi dell'art.2 della L.R. 96/1996;
  - non sia più in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare 17 agosto 2006, n.28;
  - non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione del Comune di Castel di Sangro giustificata da gravi motivi;
  - abbia ceduto in sublocazione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'alloggio a terzi;

- abbia usato l'alloggio per scopi impropri ed illeciti.

**Art.16-** L'Assegnatario, per sé e familiari, dichiara di accettare e si impegna ad osservare le norme contenute nel "Regolamento di Utenza", in vigore presso il Comune di Castel di Sangro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 12 febbraio 2008, n.25 che, ben noto al Conduttore ed ancorché non allegato al presente contratto, qui si intende interamente richiamato e trascritto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Dichiara, altresì, di accettare ed osservare eventuali modificazioni ed aggiunte che il Comune di Castel di Sangro, a proprio insindacabile giudizio, intendesse introdurre sia nel predetto Regolamento di utenza che nel presente contratto.

**Art.17-** Il Conduttore si obbliga ad usare l'alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia e senza recare molestia agli altri inquilini.

Egli è obbligato a mantenere l'alloggio in perfetto stato di conservazione, sicché tutte le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli artt.1575 e 1609 c.c. e specificate nel richiamato "Regolamento di Utenza" sono ad esclusivo suo carico. A garanzia degli obblighi di cui a detto "Regolamento di Utenza" il Conduttore ha versato al Comune, contestualmente alla prima mensilità di canone, la cauzione di Euro 37,02 (Euro trentasette virgola zero due), pari a due mensilità del primo canone di locazione, non aggiornabile e non produttivo di interessi e, ove occorrente, con l'obbligo tempestivo di ricostituirla.

Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, l'Assegnatario riconosce al Comune di Castel di Sangro di rivalersi "pro quota" su tutti gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.

**Art.18-** Le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare alle norme della L.R. 25 ottobre 1996, n.96, delle disposizioni attuative di detta legge e successive modifiche, nonché, per quanto non espressamente previsto, alle norme del Codice Civile ed usi e consuetudini locali.

**Art.19-** Sono a carico del Conduttore l'imposta di bollo per il contratto, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi e le spese inerenti gli allacci alle utenze domestiche (acqua, gas ed elettricità). Il presente contratto, alle scadenze fiscali prefissate, con salvezza dei casi di risoluzione, di disdetta, di revoca o annullamento dell'assegnazione, sarà di volta in volta rinnovato a cura del Conduttore.

**Art.20-** A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio, rispettivamente, il Comune di Castel di Sangro nella propria sede e l'Assegnatario nell'alloggio locatogli.

**Art.21-** Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto, competente è il foro di Sulmona, anche in deroga alle regole sulla competenza per il territorio di cui al Codice di procedura Civile.

-----sottoscrizione ed accettazione clausole.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---